



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

Azienda territoriale per i servizi alla persona

CRITERI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

Premessa

L'Azienda Speciale Consortile intende mettere a disposizione dei Comuni aderenti alloggi sul territorio dell'Ambito da destinare all'emergenza abitativa per i propri cittadini residenti attraverso **l'acquisizione da privati o da enti pubblici di alloggi ad un canone calmierato** tale da poterli offrire ad un costo contenuto e vantaggioso.

Con i proprietari degli alloggi saranno **stipulate apposite convenzioni** per la messa a disposizione degli alloggi recependo i criteri espressi nel presente regolamento.

Le spese complessive relative all'alloggio non coperte dai ricavi derivanti dalla riscossione del contributo sono a carico dell'**Azienda Speciale Consortile**.

Per quanto non espresso in questo regolamento, si fa riferimento al Regolamento per l'accesso alle risorse previste dal piano di zona per persone in condizioni di emergenza abitativa approvato dall'Assemblea dei Sindaci e compreso nel Piano di Zona 2006/08

Attualmente sono disponibili 2 appartamenti arredati posti nel territorio dell'Ambito

TARGET DELL'INTERVENTO

Le strutture offrono una **soluzione alloggiativa temporanea** a cittadini residenti nei 24 Comuni dell'Isola in situazioni di disagio abitativo segnalati all'Azienda Consortile dai servizi sociali comunali, inseriti in un percorso di recupero, integrazione sociale e di sviluppo dell'autonomia abitativa.

CONTRATTO

Il contratto previsto tra l'ospite inserito e l'ente gestore è quello di **locazione di natura transitoria** (L. 431/98 art.5 comma 1) o il **contratto di accoglienza per immigrati** (L. 40/98 art. 38).

Il costo dell'alloggio a carico dell'utente o del Comune inviante è stabilito **in € 250 mensili** quale quota forfettaria per la compartecipazione alle spese condominiali, al pagamento delle utenze, per la manutenzione ordinaria e per eventuali danni arrecati all'alloggio.

L'ente gestore incaricato dall'Azienda Consortile è **Fondazione Casa amica**.

In nessun caso la residenza anagrafica dell'ospite potrà essere spostata presso l'alloggio. Non è garantito l'uso esclusivo dell'alloggio da parte di un singolo ospite: la struttura è destinata all'accoglienza di più ospiti tale da prevedere una possibile condivisione dell'alloggio con altre persone compatibilmente con la capacità ricettiva dell'alloggio.

Il periodo di permanenza non può superare i **6 mesi** ed è definito dal progetto personale, condiviso e sottoscritto dall'ospite e dai servizi sociali invianti. **I primi 2 mesi** sono a carico dell'Azienda tramite la richiesta di accesso al Fondo di emergenza abitativa.

In caso di permanenza oltre i tempi massimi previsti, è compito del Comune inviante attivarsi per favorire l'uscita della persona o della famiglia dall'alloggio, compreso il recupero credito, l'offerta di soluzioni alloggiative alternative o altri accordi.

In caso di attivazione di azioni legali finalizzate allo sfratto esecutivo, Fondazione Casa amica si incaricherà di avviare la pratica, mentre il Comune inviante si farà garante del pagamento delle spese relative.

L'inserimento degli ospiti nella struttura è vincolato alla **definizione e stesura di un progetto di inserimento, sostegno e accompagnamento all'uscita** con:

- la verifica dei requisiti per l'accesso;
- la situazione familiare;
- la situazione economica;
- le potenzialità e le prospettive di sviluppo della famiglia/persona;
- gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari, i costi relativi e le risorse impegnate;
- le altre azioni sociali previste e gli enti partners coinvolti;
- le azioni previste per l'accompagnamento all'uscita della struttura.

Altre azioni specifiche da attivare utili all'acquisizione dell'autonomia abitativa dell'ospite sono:

- accompagnamento degli ospiti nella ricerca di lavoro in considerazione delle capacità di ciascuno;
- facilitare l'accesso ai servizi sociosanitari promuovendo la cura della persona e la genitorialità;
- favorire e agevolare l'inserimento dei figli nella scuola dell'obbligo;
- raccordo con enti e servizi;

Gli obiettivi educativi del progetto personale dovranno confrontarsi con la reale volontà di emancipazione degli ospiti e sull'intenzione dell'utilizzo transitorio dell'alloggio, finalizzato al superamento della situazione contingente di crisi.

Gli ospiti devono garantire l'ordine, la pulizia, la cura e la conservazione dell'alloggio e degli arredi, nonché il rispetto del regolamento condominiale e utilizzare l'erogazione dei servizi (acqua, gas, luce,) con accortezza e senza sprechi.

E' prevista una **verifica almeno bimensile** con i servizi sociali inviati sull'andamento del progetto, il raggiungimento degli obiettivi, il mantenimento e il buon uso dell'alloggio e il rispetto del regolamento.

Le richieste di utilizzo dell'alloggio vanno inviate all'Azienda Consortile e per conoscenza alla Fondazione Casa Amica, ente incaricato della gestione amministrativa e sociale dell'alloggio.

Non possono essere ospitate persone al di fuori di quelle previste dal progetto.

Gli allacciamenti delle utenze sono a nome e a carico dell'ente gestore incaricato.

Casa Amica, previo nulla osta dell'Azienda Consortile e in collaborazione con i Servizi Sociali inserisce l'ospite nell'alloggio richiedendo, qualora lo ritenga necessario, ulteriori informazioni all'Azienda Consortile o al Servizio Sociale inviante.

Il Servizio sociale dell'ente inviante rimane l'ente di riferimento a garanzia del percorso dell'ospite per tutti gli interventi previsti dal progetto resti quello di provenienza, che dovrà garantire anche rispetto alle prospettive e ai tempi di uscita dall'alloggio

**DOCUMENTO APPROVATO IN ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 23
MARZO 2011**